

**FAQ Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC, in particolare come integrato e modificato dalle deliberazioni 276/2017/R/eel e 894/2017/R/eel**

*FAQ riorganizzate e aggiornate all'1 gennaio 2018*

**A. ASSPC: chiarimenti in materia di nuove connessioni o modifiche della connessione esistente**

**A.1 Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un'unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, come si applicano le disposizioni in materia di connessione previste dall'articolo 8 del TISSPC?**

*(Parola chiave: nuovo ASSPC tramite realizzazione collegamento privato tra utenze già connesse)*

Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un'unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, il produttore e il cliente potrebbero decidere di:

- dismettere uno dei punti di connessione esistenti;
- mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti.

In entrambi i casi occorre presentare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente secondo le modalità previste dai commi 8.1, lettera b), e 8.6 del TISSPC. Tale richiesta deve essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale (di seguito: gestore di rete principale)<sup>1</sup>. Più in dettaglio:

- a) qualora il produttore e il cliente finale decidano di dismettere uno dei punti di connessione esistenti utilizzando solo l'altro punto di connessione esistente, ferma restando la necessità di inserire nella richiesta di modifica della connessione le informazioni previste dal comma 8.6 del TISSPC, si applicano:
  - solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito ai soli prelievi di energia elettrica relativi all'unità di consumo;
  - solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito alle sole immissioni di energia elettrica relative all'impianto di produzione;
- b) qualora il produttore e il cliente finale decidano di mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti, fatta salva la fattibilità tecnica verificata a cura dei gestori delle reti su cui insistono i predetti punti di connessione, trova applicazione il solo corrispettivo per l'ottenimento del preventivo previsto dal TICA riferito alla più elevata tra le potenze in immissione richieste per i vari punti di connessione. Il preventivo viene emesso dal gestore di rete principale, applicando contestualmente:
  - le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA per la richiesta di adeguamento in immissione della connessione già esistente in prelievo relativa all'unità di consumo;
  - le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC per la richiesta di adeguamento in prelievo della connessione già esistente in immissione relativa all'impianto di produzione.

---

<sup>1</sup> Si veda al riguardo la definizione di punto di connessione principale prevista dall'articolo 9 del TISSPC.

Qualora vi siano più punti di connessione che interessano reti elettriche di diversi gestori di rete, il gestore di rete principale, a seguito della richiesta di connessione, attiva la procedura di coordinamento, per il tramite dei canali di comunicazione già esistenti, finalizzata alla definizione di un unico preventivo in cui vengono evidenziati separatamente le attività afferenti a ciascun punto di connessione e i relativi corrispettivi per la connessione. Tale preventivo viene trasmesso al richiedente da parte del gestore di rete principale. Il richiedente invia la comunicazione di accettazione del preventivo al gestore di rete principale, allegando copia dell'avvenuto pagamento, ai singoli gestori di rete di competenza, delle quote dei relativi corrispettivi per la connessione previsti nel preventivo.

A seguito dell'accettazione del preventivo, il gestore di rete principale comunica agli altri gestori di rete l'avvenuta accettazione del preventivo e trasmette i riferimenti del richiedente. Da questo momento le pratiche di connessione proseguono in modo indipendente, a cura dei rispettivi gestori di rete.

**A.2 Da quale data decorre l'obbligo in capo alle imprese distributrici di erogare gli indennizzi automatici per ritardi nell'effettuazione delle prestazioni previste dai commi 7.8bis e 10.6bis del TICA come modificato dalla deliberazione 578/2013/R/eel?**

(Parola chiave: *indennizzi automatici su flussi informativi GAUDÌ*)

Le imprese distributrici sono tenute a erogare gli indennizzi automatici nel caso di ritardi relativi alle:

- prestazioni previste dal comma 7.8bis del TICA;
- prestazioni previste dal comma 10.6bis del TICA,

qualora i predetti ritardi si siano verificati successivamente all'1 gennaio 2015 e comunque a seguito della messa a disposizione da parte di Terna delle modalità di registrazione sul sistema GAUDÌ delle informazioni previste dai medesimi commi 7.8bis e 10.6bis del TICA e dell'aggiornamento del sistema GAUDÌ ai fini della loro implementazione.

**A.3 È possibile utilizzare il dispositivo di cui al comma 18.5 del TISSPC anche nei casi in cui il cliente finale sia moroso nei confronti del produttore presente nell'ASSPC e non nei confronti del venditore?**

(Parola chiave: *connessione di emergenza contro il rischio morosità*)

Il dispositivo di cui al comma 18.5 del TISSPC può anche essere utilizzato nei casi di morosità del cliente finale verso il produttore presente nell'ASSPC (in relazione quindi alla sola energia elettrica che non utilizza la rete pubblica), a eccezione dei casi in cui per tale ASSPC sia attiva la convenzione di scambio sul posto. Nei casi di morosità del cliente finale verso il solo produttore presente nell'ASSPC e non anche verso il venditore, l'apertura del collegamento fra cliente finale e produttore, con conseguente utilizzo del punto di connessione di emergenza per morosità di cui all'articolo 18 del TISSPC, non comporta la disconnessione del cliente finale dal punto di connessione principale dell'ASSPC.

**B. ASSPC: chiarimenti in materia di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata**

**B.1 È obbligatorio installare sempre il misuratore dell'energia elettrica prodotta previsto dal TIME nel caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2014?**

(Parola chiave: *obbligo installazione Adm misura energia elettrica prodotta*)

Sì. Come previsto dal comma 10.1, lettera b), del TISSPC, in caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2014 è obbligatorio installare il misuratore dell'energia elettrica prodotta secondo le disposizioni previste dal TIME, tranne i casi di nuovi ASSPC caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica aventi una potenza complessiva non superiore a 1 kW.

**B.2 In presenza di un ASSPC per il quale, ai sensi dell'articolo 10 del TISSPC, è necessario disporre dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, cosa succede qualora:**

- **il produttore, nei casi in cui sia responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, non proceda a ottemperare agli obblighi di installazione, sostituzione o adeguamento delle apparecchiature di misura previsti dal medesimo articolo 10, ovvero**
- **il produttore e/o il cliente finale mettano in atto delle condotte che ostacolino o impediscano al soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di misura di generazione e/o al soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata di svolgere e completare le attività propedeutiche alla corretta applicazione di quanto previsto dal TISSPC e in particolare di quanto previsto all'articolo 10 del TISSPC?**

(Parola chiave: *mancata installazione Adm nei punti di misura di generazione*)

In tali casi, il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata, accertata la presenza di ostacoli al completamento di tutte le operazioni inerenti l'attività di misura previste dal TISSPC, invia una comunicazione scritta al soggetto referente dell'ASSPC e al titolare dei punti di connessione (e relativi codici POD) afferenti all'ASSPC evidenziando le criticità riscontrate ed evidenziando che qualora tali criticità non venissero superate entro 60 giorni, provvederà a segnalarle all'Autorità e al GSE, per i seguiti di competenza.

**B.3 Nei casi in cui il gestore di rete concessionario competente sul territorio utilizzi le linee private di un ASSPC per connettere utenze della rete pubblica, qualora sia necessario definire algoritmi di misura basati su dati orari, è possibile utilizzare misuratori orari in luogo di quelli previsti dal TISSPC al fine di stabilire quale sia il prelievo effettivo delle predette utenze e quale sia il prelievo effettivo dell'ASSPC?**

(Parola chiave: *tipologia di Adm da installare in presenza di utenze della rete pubblica e relativi algoritmi*)

In tali casistiche, al fine di procedere a una corretta contabilizzazione dell'energia prodotta e consumata all'interno dell'ASSPC senza che essa sia transitata dalla rete pubblica, si ritiene necessario installare apparecchiature di misura orarie, nonché trattare a livello orario i relativi dati di misura, sia in relazione alle utenze della rete pubblica, sia in relazione alle diverse utenze dell'ASSPC. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di rete concessionario, qualora soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura e soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica, di applicare ai diversi utenti i corrispettivi previsti dal TIME in relazione alla particolare tipologia di utenza anche nei casi in cui, sulla base della presente FAQ, sia richiesta l'installazione di

apparecchiature di misura che rilevino e trattino i dati di misura a livello orario in luogo di apparecchiature di misura monorarie o per fasce.

## **C. SEU: chiarimenti in materia di unicità dell'area e sua piena disponibilità**

### **C.1 Ai fini della costituzione di un SEU l'impianto di produzione, l'unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi devono essere installati nella stessa particella catastale?**

(Parola chiave: *unicità dell'area su cui sorge un SEU*)

No. Fermo restando quanto previsto dal comma 1.1, lettera bb), del TISSPC in merito alla definizione di "piena disponibilità di un'area", ai fini della costituzione di un SEU l'impianto di produzione, l'unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi possono essere realizzati all'interno di un'area composta anche da più particelle catastali contigue e senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi; tale area, come previsto dal comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell'unità di consumo facente parte del SEU e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

### **C.2 Cosa si intende per contiguità delle particelle catastali che compongono un'area nel caso di SEU e SEESEU-B?**

(Parola chiave: *contiguità delle particelle catastali*)

Nel caso di SEU e SEESEU-B la configurazione composta da unità di consumo, impianti di produzione e collegamento privato tra unità di consumo e impianti di produzione deve insistere su un'unica area. Come precisato nella FAQ C.1, l'unicità dell'area può essere garantita anche tramite la presenza di più particelle catastali contigue, purché tutte nella proprietà o piena disponibilità del cliente finale. A tal fine due particelle si ritengono contigue se, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, sono tra loro confinanti. Al riguardo si riportano di seguito alcuni esempi atti a chiarire il predetto concetto.

In Figura 1 è raffigurata una mappa catastale con diverse particelle. In particolare, nel caso in cui l'impianto di produzione sia realizzato sulla particella 22, l'unità di consumo sulla particella 30 e il collegamento privato attraversa la particella 21, affinché ci sia unicità dell'area è necessario che le particelle 21, 22 e 30 (particelle contigue) siano nella piena disponibilità del cliente finale. Analogamente si ritiene che le particelle 15 e 30 siano tra loro contigue in quanto separate dalla sola strada, così come le particelle 21 e 31 sono da ritenersi contigue. Sulla base dello stesso criterio:

- le particelle 23 e 3 sono contigue;
- le particelle 22 e 3 non sono particelle contigue;
- le particelle 30 e 16 sono da ritenersi contigue;
- le particelle 30 e 20 non sono contigue in quanto la retta che approssima il confine della particella 30 non incontra il confine della particella 20.

Chiaramente nel caso in cui l'area su cui sorge il SEU/SEESEU-B fosse costituita dalle particelle 30, 16 e 20 il vincolo della contiguità sarebbe rispettato e quindi, in presenza anche della piena disponibilità delle particelle 16, 20 e 30, il vincolo relativo all'unicità dell'area sarebbe rispettato.



*Figura 1*

**C.3 In quali casi è possibile realizzare un SEU o un SEESEU-B all'interno di un'area su cui sorge un condominio ovvero un consorzio ovvero una cooperativa?**

(Parola chiave: *piena disponibilità dell'area e aree comuni condominiali, consorziali o di una cooperativa*)

Un condominio, un consorzio, una cooperativa sono rispettivamente un insieme di condòmini, di consorziati o di soci; pertanto in tali casi si è in presenza di una molteplicità di clienti finali (nel caso del condominio, ad esempio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli condòmini più l'unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi condominiali; nel caso di un consorzio vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli consorziati più l'unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi consortili; etc.). Affinché possa realizzarsi quindi un SEU o un SEESEU-B è necessario realizzare una configurazione in cui vi sia un unico cliente finale (ad esempio: il singolo condòmino o l'utenza dei servizi condominiali) e un unico produttore. Inoltre devono essere rispettate altre tre condizioni:

1. un'unica unità di consumo (si veda la definizione di unità di consumo di cui al comma 1.1, lettera pp), del TISSPC);
2. impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento;
3. l'area su cui sorge la configurazione deve essere unica, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi; tale area, come previsto dal comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell'unità di consumo facente parte del SEU/SEESEU-B e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. Tale condizione si ritiene garantita anche qualora il collegamento elettrico privato fra gli impianti di produzione e l'unità di consumo che costituiscono il SEU/SEESEU-B sia realizzato su aree comuni del condominio o del consorzio o della cooperativa, sempre che il cliente finale sia un condòmino ovvero un socio del consorzio o della cooperativa. In tali casi, infatti, si può ritenere che il cliente finale, in quanto condòmino o socio, abbia la disponibilità delle predette aree. Resta ferma la necessità che il predetto collegamento privato sia a uso esclusivo dei due soggetti costituenti il SEU/SEESEU-B; qualora infatti vi fossero ulteriori unità di consumo o di produzione connesse per il tramite del predetto collegamento privato, fatti salvi i casi in cui esse

siano utenze della rete pubblica (vedasi FAQ E.3 ed E.4), ci si troverebbe nella casistica di una rete privata e non di un ASSPC.

## **D. ASSPC: chiarimenti sui rapporti tra cliente finale e produttore presenti all'interno dell'ASSPC**

**D.1 Nel caso in cui in relazione a un determinato ASSPC il produttore sia diverso dal cliente finale e quest'ultimo si incarica dell'acquisto di tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, la cessione dal cliente al produttore dell'energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari dell'impianto di produzione si configura come vendita da parte del cliente finale al produttore?**

(Parola chiave: *cessione energia elettrica dal cliente finale al produttore per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione*)

No. In tali casi non si effettua alcuna distinzione, dal punto di vista regolatorio, tra l'energia elettrica prelevata per i consumi del cliente finale e l'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto di un produttore terzo. Quest'ultima quantità di energia elettrica sarà attribuita dal cliente finale al proprio produttore nell'ambito del libero contratto stipulato tra cliente finale e produttore; contratto che non è oggetto di regolazione da parte dell'Autorità.

**D.2 Quali sono le condizioni necessarie e sufficienti affinché un soggetto giuridico sia considerato titolare della gestione di una o più unità di consumo ai fini del TISSPC?**

(Parola chiave: *individuazione del cliente finale in relazione a una determinata unità di consumo*)

Il soggetto giuridico titolare della gestione di una o più unità di consumo, anche detto cliente finale, è il soggetto che, all'interno di quella/e unità di consumo, utilizza l'energia elettrica per i propri consumi finali. Pertanto deve essere l'intestatario del punto di connessione e del relativo codice POD.

## **E. ASSPC: chiarimenti sulle diverse configurazioni ammissibili**

**E.1 Un sistema caratterizzato da un impianto di produzione esclusivamente destinato alla produzione e immissione di energia elettrica che preleva energia elettrica per l'alimentazione dei servizi ausiliari si configura come ASSPC?**

(Parola chiave: *sistemi con uno o più impianti di produzione in cessione totale*)

Un sistema caratterizzato da un impianto di produzione unicamente destinato alla produzione e all'immissione di energia elettrica (ed eventualmente anche alla produzione di energia termica) in assenza di consumi diversi da quelli afferenti ai servizi ausiliari e/o di consumi equiparati ai servizi ausiliari di generazione (si vedano anche le FAQ della sezione G), non rientra tra gli ASSPC, ma viene classificato come impianto di pura produzione di energia elettrica.

**E.2 Possono essere presenti più produttori e/o più clienti finali nello stesso ASSPC?**

(Parola chiave: *presenza di più produttori e più clienti finali*)

Nel caso dei SEU e SESEU-B, ferme restando le altre condizioni necessarie, può essere presente un solo produttore e un solo cliente finale, indipendentemente dalle titolarità degli

impianti di produzione e delle unità di consumo; peraltro nel caso dei SEU e dei SEESEU-B, è richiesta la presenza di un'unica unità di consumo.

Nel caso dei SEESEU-A ferme restando le altre condizioni necessarie, può essere presente un unico soggetto che svolge sia il ruolo di produttore che di cliente finale, indipendentemente dalle titolarità degli impianti di produzione e delle unità di consumo, ovvero, a partire dal 2 febbraio 2016, uno o più produttori e uno o più clienti finali purché tutti appartenenti a un unico gruppo societario.

Nel caso dei SEESEU-C, ferme restando le altre condizioni necessarie, è possibile la presenza di:

- uno o più produttori diversi;
- uno o più clienti finali diversi appartenenti a un unico gruppo societario.

Ai fini della ricomprensione dei SEESEU-C nei SEESEU-B, entro il 31 luglio 2015:

- tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico produttore;
- tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale.

Si evidenzia che la qualifica di SEESEU-C è valida fino al 31 dicembre 2015. Dall'1 gennaio 2016 i SEESEU-C che non sono stati ricompresi nei SEESEU-B vengono ricompresi, in funzione della propria configurazione, negli ASAP/ASE o nelle reti private.

### **E.3 È possibile connettere alla rete pubblica impianti di produzione o unità di consumo di terzi per il tramite delle linee private di un ASSPC (impianti di produzione o unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica)?**

(Parola chiave: *utenze della rete pubblica e punti di connessione virtuali*)

In generale è possibile accedere alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private, purché tale soluzione sia realizzata con il consenso e/o su indicazione del gestore di rete concessionario in quel territorio, nonché con il consenso del gestore delle linee private che si vogliono utilizzare per l'accesso alla rete pubblica. In tali casistiche, le utenze che accedono alla rete pubblica per il tramite di linee o reti private sono clienti virtualmente connessi alla rete pubblica e pertanto l'energia elettrica prelevata e/o immessa dai predetti impianti di produzione e/o unità di consumo è come se fosse prelevata e/o immessa direttamente dalla/nella rete pubblica.

In particolare:

- a) nel caso di nuova connessione, il richiedente deve presentare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario nel territorio, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o di una unità di consumo), specificando nella richiesta:
  - che si vorrebbero utilizzare le infrastrutture private (linee o reti elettriche) già esistenti;
  - la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione.

Sarà poi il gestore di rete concessionario a valutare la fattibilità di tale soluzione di connessione in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva (che, quindi, potrebbe prevedere una connessione diretta alla rete pubblica);

- b) nel caso di un impianto di produzione o di un'unità di consumo esistenti, già connessi tramite linee elettriche private ad altri impianti di produzione e consumo, e facenti parte di una configurazione impiantistica catalogabile fra gli ASSPC o le reti private, al fine di usufruire direttamente del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione e partecipare direttamente al mercato elettrico, è necessario inoltrare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente

nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una unità di consumo), specificando nella richiesta:

- che esiste già, di fatto, una connessione alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (linee o reti elettriche) presenti, pur non essendo utenti registrati come virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (significa che, in relazione alle unità di consumo o all'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, non sussistono contratti di trasporto e dispacciamento e quindi tali utenze non sono singolarmente censite nel sistema elettrico, essendo indirettamente incluse nei contratti relativi al punto di connessione principale alla rete pubblica esistente);
- la volontà di usufruire della connessione alla rete pubblica per il tramite di linee elettriche private (o, in alternativa, la volontà di disporre di una nuova connessione dedicata);
- la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione (non necessario qualora si decida di richiedere una nuova connessione dedicata).

Il gestore di rete concessionario valuta la pratica verificando, qualora richiesto, la possibilità di mantenere la soluzione di connessione per il tramite di una infrastruttura privata in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e provvede a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva. A tal fine, qualora la soluzione per la connessione definitiva preveda la connessione diretta alla rete pubblica, al fine di evitare periodi di disalimentazione delle utenze oggetto della richiesta, il gestore di rete concessionario provvede a gestire transitoriamente le predette utenze come utenze virtualmente connesse alla rete pubblica per il tramite della connessione esistente.

Qualora la soluzione per la connessione preveda l'utilizzo di linee elettriche private, il gestore di rete concessionario e il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle linee elettriche private per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tali casistiche, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell'ASSPC con la rete pubblica (identificati dai codici POD di cui all'articolo 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale dell'ASSPC alla rete pubblica (sono i punti di connessione all'ASSPC degli impianti di produzione o delle unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l'attributo "virtuale". Ciò si rende necessario per permettere una separata identificazione nei flussi informativi verso Terna e GSE finalizzati all'implementazione della deliberazione 578/2013/R/eel.

Per completare il contenuto della presente FAQ, si veda anche la FAQ E.4.

#### **E.4 Quali attività sono necessarie al fine di razionalizzare il proprio ASSPC?**

(Parola chiave: *intestataro dei punti di connessione, codici POD, UC interne, autorizzazioni*)

In generale, a decorrere dall'1 gennaio 2017 non è più necessario presentare al GSE la richiesta di qualifica di SEU o SESEU. Trova applicazione solo il normale iter di connessione secondo quanto disposto all'articolo 8 del TISSPC.

Qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l'accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP. In caso di accesso al regime di scambio sul posto, il GSE qualifica l'ASSPC come SSP-A o SSP-B, dandone comunicazione al sistema GAUDÌ.

Si evidenzia inoltre, soprattutto nel caso degli ASSPC esistenti, che è importante che il produttore e il cliente finale procedano a rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni del TISSPC. In particolare:



- a) il produttore deve essere intestatario dell'officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, etc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate;
- b) il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete pubblica dell'ASSPC, a eccezione dei punti di connessione di cui all'articolo 18 del TISSPC. Nel caso in cui, infatti, l'ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di una connessione di emergenza per morosità di cui all'articolo 18 del TISSPC, il punto di connessione di emergenza deve essere intestato al produttore. Qualora l'ASSPC presenti uno o più punti di connessione alla rete pubblica, diversi da quelli di cui all'articolo 18 del TISSPC, intestati a soggetti diversi, è necessario volturare la titolarità dei predetti punti al cliente finale;
- c) tutti gli impianti di produzione presenti nell'ASSPC devono essere registrati nel sistema GAUDÌ. Pertanto, qualora i dati registrati sul sistema GAUDÌ relativi agli impianti di produzione rientranti nell'ASSPC non siano aggiornati, è necessario procedere al loro aggiornamento;
- d) il regolamento di esercizio deve essere redatto nel rispetto del TISSPC e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l'ASSPC (produttore e cliente finale). Qualora tale regolamento sia stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore del TISSPC e non sia a esso conforme, è necessario aggiornarlo;
- e) in presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più unità di consumo e più impianti di produzione e tali da non rientrare nel loro insieme tra gli ASSPC è possibile limitare l'ASSPC a una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica. In tali casi, è necessario che le unità di consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall'ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica (si veda al riguardo la precedente FAQ E.3, lettera b)). A tal fine il gestore di rete concessionario è tenuto:
  - i. ad adeguare / sostituire / installare o a richiedere l'adeguamento / sostituzione / installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il soggetto responsabile di ciascuna delle operazioni in cui si suddivide l'attività di misura ai sensi della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell'ASSPC<sup>2</sup>;
  - ii. a modificare gli algoritmi di misura e gli allegati 5 al Contratto di dispacciamento relativi alle utenze che hanno richiesto la connessione alla rete pubblica, nonché all'ASSPC come identificato a seguito delle richieste di connessione avanzate per le predette utenze;
  - iii. a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private (ciò poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale alla rete pubblica. Tali punti per le finalità del TISSPC sono chiamati punti di connessione "virtuali" o POD "virtuali");
  - iv. ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze;

---

<sup>2</sup> Si veda, allo scopo, la regolazione vigente in materia di misura, ivi inclusa la parte attinente alla realizzazione, a cura del richiedente, dell'alloggiamento delle apparecchiature di misura, nonché le FAQ B.1, B.2 e B.3.

- f) occorre verificare che l'area sulla quale sorge l'ASSPC e i singoli elementi che caratterizzano l'ASSPC siano correttamente accatastati, eventualmente verificando presso l'Agenzia del territorio.

## **E.5 In quali casistiche è possibile realizzare un ASSPC all'interno di una rete privata?**

(Parola chiave: *ASSPC connessi su reti private*)

In generale affinché possa essere realizzato un ASSPC, fermo restando il sussistere delle altre condizioni previste dalla definizione relative alle diverse tipologie di ASSPC (SEU, SEESEU, ASE, ASAP, SSP-A, SSP-B), è necessario che gli impianti di produzione e le unità di consumo siano connessi tra loro e alla rete elettrica (sia essa una rete pubblica o privata) tramite un collegamento diretto che deve essere a uso esclusivo dei soli soggetti costituenti l'ASSPC. Tale collegamento non può essere condiviso da ulteriori utenti diversi dai soggetti costituenti l'ASSPC, ferma restando la casistica in cui tale collegamento viene utilizzato da Terna o da una impresa distributrice per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica (si veda ad esempio il caso di utenze della rete pubblica connesse fisicamente a una linea privata).

Pertanto una o più utenze della rete privata possono costituire un ASSPC:

- qualora esse siano connesse tra loro mediante un collegamento privato, non condiviso da altri utenti della rete privata;
- qualora, pur utilizzando le linee della rete privata, tutte le altre utenze non ricomprese all'interno dell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica (di fatto tale soluzione determina la trasformazione della rete privata in linea privata e fa sì che tutte le utenze a essa connesse non ricomprese nell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica tramite la presentazione di una richiesta di connessione al gestore di rete concessionario competente – si veda quanto già detto al riguardo nelle FAQ E.3 ed E.4).

## **F. ASSPC: chiarimenti sulle Unità di Consumo (UC)**

### **F.1 Data un'area (insieme di più particelle catastali contigue) su cui sorgono uno o più fabbricati, in quali casi si è in presenza di un'unica unità di consumo e in quali casi, invece, devono essere individuate e censite più unità di consumo?**

(Parola chiave: *definizione di unità di consumo ed esempi pratici*)

La definizione di unità di consumo di cui al comma 1.1, lettera pp), del TISSPC stabilisce che ogni unità immobiliare, come definita dalla normativa catastale<sup>3</sup>, costituisce di norma

---

<sup>3</sup> La normativa catastale definisce l'unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un'area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L'unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

- è un'entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, etc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, etc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, etc.);
- è un'entità giuridica: appartenenza a uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;
- è un'entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.

In particolare l'articolo 2, comma 40, del decreto legge 262/06 convertito con modificazioni dalla legge 286/06 ha disposto che “*Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale*”.

L'Agenzia del Territorio ha inoltre precisato con il provvedimento 2 gennaio 2007 che:

1. gli immobili o loro porzioni destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato, ovvero a usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9,

un'unità di consumo. Rispetto a questo criterio generale, il TISSPC prevede tre casistiche in cui più unità immobiliari possono comunque essere accorpate in un'unica unità di consumo.

In particolare:

- a) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
- b) unità immobiliari pertinenziali (es.: solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali. Vi possono infatti essere situazioni, soprattutto afferenti a realtà esistenti, in cui si presentano oggettive impossibilità tecniche nel collegare elettricamente le pertinenze di una unità immobiliare all'unità medesima, mentre potrebbe essere possibile collegare elettricamente tali pertinenze tra di loro ovvero all'utenza condominiale. In tutti questi casi, il riparto delle spese relative ai consumi elettrici delle singole unità immobiliari pertinenziali è fatto sulla base di quanto disposto dall'articolo 1123 del Codice Civile e non si configura in alcun modo un'attività di vendita di energia elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli condòmini;
- c) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. In tali casi, la persona giuridica che svolge l'attività principale si configura come il cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che svolgono le attività secondarie (sono tipicamente i cosiddetti «prestatori d'opera»): non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.

La disponibilità va intesa non solo nel senso di possesso di un titolo contrattuale che attesti il diritto di utilizzo da parte di una determinata persona, ma anche nel senso che la stessa persona coincida con il cliente finale (cioè deve essere il soggetto che utilizza l'energia elettrica fornita a quell'insieme di unità immobiliari per i propri consumi finali e deve essere l'intestatario del codice POD).

Ai fini della corretta individuazione delle unità immobiliari che, come detto, rappresentano il punto di partenza per l'identificazione delle unità di consumo, si rimanda alle normative catastali e in particolare alle circolari n. 4/2006 e n. 4/2007 dell'Agenzia del Territorio che, sulla base di quanto previsto dal decreto legge 262/06 (come convertito, con modificazioni, dalla legge 286/06), hanno innovato i criteri per procedere all'accatastamento delle unità

---

ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;

2. per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico;
3. per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al punto 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, e altri, ancorché utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno;
4. l'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente e autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio.

immobiliari urbane censibili nei gruppi speciali D ed E con particolare riferimento alle stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei, alle fiere, agli spazi espositivi, ai mercati, ai centri commerciali, etc.. Da esse, ad esempio, deriva quanto segue.

In presenza di strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la normativa catastale prevede che si debbano distinguere gli immobili o loro porzioni strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato<sup>4</sup> (che quindi possono essere visti come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico: unità immobiliare “stazione”) dagli immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece non appaiono strettamente funzionali all'erogazione del predetto servizio<sup>5</sup>. Questi ultimi andrebbero censiti come distinte unità immobiliari, in quanto non strettamente correlabili al servizio di trasporto e ciò indipendentemente dal fatto che siano fisicamente localizzate all'interno del “recinto stazione”; conseguentemente le predette unità immobiliari, distinte dalla unità immobiliare “stazione” devono essere identificate ognuna come una distinta unità di consumo elettrico.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, in analogia, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni come gli spazi fieristici con stand e negozi permanenti, i centri commerciali, gli ortomercati, etc.

In particolare:

- nel caso delle fiere campionarie, quando il compendio è composto da più fabbricati e aree con diverse utilizzazioni, sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea (con ragionamenti analoghi a quelli visti per la stazione di trasporto). Pertanto occorre procedere a una distinzione fra l'unità immobiliare ricomprensente tutte le parti strettamente funzionali all'attività

---

<sup>4</sup> Ricadono senz'altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa e di imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici a uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespiti unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell'ambito della stazione e ogni altro spazio o locale indispensabile all'esercizio del pubblico trasporto.

<sup>5</sup> Costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici pubblici o privati, i locali del dopolavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar e i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli e il loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate e altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto.

fieristica<sup>6</sup> (unità immobiliare “fiera”) dalle altre distinte unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività non strettamente funzionali all’attività fieristica<sup>7</sup>;

- nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, etc. cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere a una distinzione fra l’unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell’ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.

In conclusione, strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, etc. sono identificabili come una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di una pluralità di soggetti e quindi come una pluralità di clienti finali (con le relative unità di consumo). Le linee elettriche presenti all’interno di tali strutture complesse, e utilizzate per connettere elettricamente più unità di consumo tra loro, rientrano nella categoria delle reti private e non possono essere utilizzate al fine di realizzare un ASSPC (si veda al riguardo anche quanto previsto nella FAQ E.5). Tale classificazione è peraltro coerente con quanto previsto dall’articolo 28 della Direttiva Europea 2009/72/CE che introduce la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC)<sup>8</sup> e dall’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11<sup>9</sup> che ricomprende negli SDC le reti elettriche private.

**F.2 In presenza di disposizioni di legge che vincolano l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico alla messa a disposizione a titolo gratuito di locali e servizi, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, da parte del concessionario del servizio pubblico, alle Amministrazioni dello Stato e agli Enti e Organi preposti al controllo e alla vigilanza sul predetto trasporto (Amministrazione Aeronautica, ENAC, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, etc.), qualora tali cespiti siano visti come unità immobiliari distinte dall’unità immobiliare “stazione”, è possibile ricomprenderle nell’unità di consumo “stazione”?**

---

<sup>6</sup> Rientrano nell’unità immobiliare “fiera” : biglietterie, sale di attesa, locali adibiti a uffici a diretto servizio di gestione del complesso; servizi igienici; parcheggi auto siti all’interno del perimetro della fiera, a uso del personale dipendente ed espositori; magazzini merci, piazzali deposito merci e piani caricatori; impianti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti a uso interno del complesso fieristico; padiglioni e aree destinate all’esposizione con relative pertinenze; locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza; pronto soccorso; ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso.

<sup>7</sup> Costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali: abitazioni e foresterie; bar, caffè e ristoranti; rivendite di giornali e tabacchi; negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; centri commerciali; alberghi e ostelli; uffici pubblici o privati; caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; musei, pinacoteche, sale convegni e scuole; magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; autosilos e aree di parcheggio; altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.

<sup>8</sup> La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail* ha ulteriormente precisato il significato di SDC. In tale nota la Commissione evidenzia che i Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all’interno di un sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. In secondo luogo, i SDC potrebbero essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento.

<sup>9</sup> L’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 di recepimento della direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica prevede che “*Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l’articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*”.

(Parola chiave: *definizione di unità di consumo e aree delle stazioni di trasporto messe a disposizione a titolo gratuito alle Amministrazioni, Enti e Organi preposti al controllo e alla vigilanza*)

Sì, in tali casi è possibile ricomprendere le predette unità immobiliari nell'unità di consumo "stazione" in quanto la prestazione connessa con la fornitura di energia elettrica si attesta come un mero costo obbligato per il soggetto concessionario del servizio pubblico e non come attività di rivendita. Ciò poiché sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- la fornitura di energia elettrica è sottoposta a una precisa prescrizione di legge;
- è effettuata a titolo gratuito;
- è effettuata nei confronti di uno o più soggetti che non svolgono un'attività economica finalizzata alla realizzazione di un servizio o bene oggetto di remunerazione da parte del soggetto concessionario del servizio pubblico.

**F.3 Ai fini della definizione di unità di consumo (UC) di cui al comma 1.1, lettera pp), del TISSPC cosa si intende per "unico prodotto finale" nel caso di processi produttivi integrati?**

(Parola chiave: *definizione di unico prodotto finale*)

Nel caso in cui vi siano processi produttivi integrati che, a partire dalle stesse materie prime o utilizzando i medesimi impianti, consentono di ottenere più prodotti tra loro affini, questi ultimi ai fini del TISSPC sono concettualmente equiparabili a un "unico prodotto finale".

**F.4 È possibile alimentare tramite il punto di connessione alla rete pubblica relativo alle utenze condominiali comuni (ascensore, illuminazione scale, aree esterne, etc.) altri dispositivi asserviti ai singoli condòmini (pompe di calore, lavatrici, etc.) e installati nelle aree condominiali comuni (ad esempio, nei vani scale dei diversi piani)? La ripartizione delle spese relative a ciascuno dei predetti dispositivi può avvenire sulla base di dati di misura dell'energia elettrica rilevati da appositi misuratori?**

(Parola chiave: *alimentazione di dispositivi asserviti ai singoli condòmini tramite il punto di connessione condominiale*)

I dispositivi asserviti ai singoli condòmini (pompe di calore, lavatrici, etc.) ubicati nelle aree condominiali comuni:

- nel caso in cui siano nella titolarità del condominio e condivisi, già rientrano a tutti gli effetti tra gli oggetti di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Conseguenza che il consumo di energia elettrica a essi associato sia a tutti gli effetti da imputare al condominio stesso;
- nel caso in cui siano separatamente nella titolarità di ogni singolo condòmino, pur non già rientrando tra gli oggetti di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, si ritiene possano comunque essere alimentati tramite il punto di connessione alla rete pubblica relativo alle utenze condominiali comuni (ascensore, illuminazione scale, aree esterne, etc.). In tali casi, infatti, sarebbe irragionevole prevedere che tali dispositivi siano elettricamente collegati all'impianto elettrico di ciascun condòmino mentre l'energia elettrica relativa alle aree condominiali comuni che li ospitano sia distribuita dall'impianto elettrico condiviso.

Pertanto, l'energia elettrica utilizzata per alimentare altri dispositivi asserviti ai singoli condòmini (pompe di calore, lavatrici, etc.), se ubicati nelle aree condominiali comuni, rientra a tutti gli effetti tra i consumi condivisi intestati al condominio, anche se ogni dispositivo è univocamente asservito a una unità immobiliare intestata a un condòmino. A

ogni condòmino verrebbe quindi erogato un servizio (di climatizzazione tramite pompe di calore, o di pulizia tramite lavatrici, etc.) utilizzando dispositivi ubicati in aree condominiali comuni, mentre il costo di acquisto dell'energia elettrica destinata all'alimentazione dei medesimi dispositivi si configurerebbe come spesa condominiale. Con riferimento a quanto di competenza dell'Autorità (senza cioè entrare nel merito dei regolamenti condominiali), si ritiene che le spese relative a ciascuno dei predetti dispositivi alimentati dall'impianto elettrico condominiale possano essere ripartite tra i singoli condòmini sulla base di quanto disposto dall'articolo 1123 del Codice Civile. L'eventuale utilizzo di un criterio di ripartizione delle spese basato sui consumi effettivi di energia elettrica non deve comunque configurare in alcun modo un'attività di vendita di energia elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli condòmini.

## **G. ASSPC: chiarimenti in merito ai servizi ausiliari di generazione**

### **G.1 Ai fini di valutare se una determinata configurazione impiantistica è classificabile come un impianto di pura produzione di energia elettrica, cosa si intende per servizi ausiliari di generazione?**

(Parola chiave: *definizione di servizi ausiliari di generazione ai sensi del TISSPC*)

Ai fini dell'applicazione del TISSPC e, quindi, dell'applicazione di quanto previsto anche dalla FAQ E.1, per "servizi ausiliari di generazione" si intendono i servizi ausiliari di cui alla definizione dell'Unipede (ora Eurelectric). Essi sono i servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprendono gli impianti di movimentazione del combustibile, l'impianto dell'acqua di raffreddamento, i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale, nonché tutti quegli elementi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili che, ai sensi della deliberazione 47/2013/R/efr, sono ricompresi fra i servizi ausiliari.

Nel caso di impianti idroelettrici, rientrano tra i consumi di energia elettrica destinati ai servizi ausiliari anche i consumi per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, etc.). Rientrano tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), anche se collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione. Infine, nel caso di impianti che utilizzano rifiuti per la produzione di energia elettrica rientrano tra i consumi degli ausiliari di centrale, e pertanto non costituiscono una unità di consumo, tutti i consumi finalizzati alla movimentazione, combustione, trattamento e trasformazione del rifiuto ai fini della produzione di energia elettrica e dei relativi effluenti localizzati nel perimetro dell'impianto. Non rientrano tra i consumi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione.

Ai fini del TISSPC, sono equiparati ai consumi dei servizi ausiliari di generazione anche i consumi di energia elettrica degli impianti di pompaggio e, nel caso di centrali di produzione di energia elettrica e termica abbinati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, anche i consumi di energia elettrica relativi alla produzione e immissione in rete del calore comunque prodotto nell'impianto relativi a utenze collocate entro il perimetro della centrale di cogenerazione (quali, ad esempio, i consumi elettrici per pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento, caldaie ausiliarie). Tali consumi infatti sono strettamente correlati all'attività di produzione di energia elettrica e termica e, pertanto, non costituiscono una unità di consumo.

**G.2 Ai fini di certificare, all'interno di un impianto di produzione di energia elettrica, l'assenza di consumi diversi da quelli relativi ai servizi ausiliari di generazione e da quelli assimilati ai servizi ausiliari di generazione di cui alla FAQ G.1, cosa si deve fare? È necessario presentare la certificazione asseverata da perizia indipendente di cui al comma 16.2 del TIT?**

(Parola chiave: *definizione di servizi ausiliari di generazione ai sensi del TISSPC*)

La certificazione asseverata da perizia indipendente di cui al comma 16.2 del TIT serve esclusivamente al fine di godere dei benefici previsti dall'articolo 16 del TIT in relazione all'energia elettrica prelevata dal punto di connessione con la rete elettrica. Ai soli fini dell'applicazione del TISSPC (e, quindi, al fine di non qualificare come unità di consumo i servizi ausiliari di generazione e i consumi a essi assimilati, identificando il sistema a valle del punto di connessione con la rete pubblica come puro impianto di produzione di energia elettrica) è sufficiente presentare al gestore di rete concessionario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00 attestante la presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili a essi.